

## INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 – PN RIC 2021-2027

### 1. Soggetti ammissibili

#### 1.1. Quali soggetti possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del D.M. 15 maggio 2023?

Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 15 maggio 2023.

#### 1.2. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese non residenti nel territorio italiano?

Sì. Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o secondaria, possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni purché costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese, così come disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 15 maggio 2023. Fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

#### 1.3. È possibile presentare un programma di investimento finalizzato ad un codice ATECO non ancora attivo al Registro delle Imprese?

E' da ritenersi ammissibile l'investimento innovativo finalizzato all'esercizio di attività economiche ammissibili previste dall'Allegato n. 4 del D.M. 15 maggio 2023, il cui codice ATECO non risulta attivo presso il Registro delle Imprese, purché l'impresa dimostri entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo l'avvenuta attivazione, per l'unità produttiva agevolata, del codice ATECO corrispondente a una delle attività economiche ammissibili, pena la revoca delle agevolazioni.

#### 1.4. Verso quale attività economica è possibile finalizzare il programma di investimento?

Ai fini dell'ammissibilità, i programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

- attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento GBER. Sono esclusi i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, "non arrecare un danno significativo"). Inoltre, sono esclusi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) del decreto ministeriale 15 maggio 2023, anche i programmi di investimento relativi agli ambiti previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1058 del 2021, riportati nell'Allegato n. 6 del predetto decreto;

- servizi alle imprese (cfr Allegato n. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 2023).

Relativamente alle attività di servizi alle imprese caratterizzate dai Codici Ateco 37.00.00, 38.10.00 e 38.30.00, i programmi di investimento sono ammissibili purché rispettino i limiti previsti dall'Allegato n. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 2023.

Si specifica, infine, che le esclusioni e limitazioni previste all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 15 maggio 2023 riguardano esclusivamente l'attività economica cui è finalizzato il programma di investimento da realizzare e non riguardano eventuali attività già svolte dall'impresa non interessate dal programma di spesa.

### 1.5. Cosa si intende per micro, piccola e media impresa?

Le imprese possono qualificarsi di micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 come recepita dal decreto 18 aprile 2005. I principali elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa sono: Unità Lavorative Anno (ULA) e Fatturato annuo (in milioni di euro) oppure Totale di bilancio (in milioni di euro) dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Nel dettaglio, i parametri dimensionali:

- Microimpresa con meno di 10 ULA e Fatturato  $\leq 2$  oppure Totale di bilancio  $\leq 2$ ;
- Piccola impresa con meno di 50 ULA e Fatturato  $\leq 10$  oppure Totale di bilancio  $\leq 10$ ;
- Media impresa con meno di 250 ULA e Fatturato  $\leq 50$  oppure Totale di bilancio  $\leq 43$ .

Si evidenzia inoltre che, ai fini del calcolo dimensionale, devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese in esame, secondo quanto previsto dal predetto decreto 18 aprile 2005. Informazioni di dettaglio possono essere reperite nella sezione del sito dedicata alla dimensione aziendale di cui al link:

[https://www.mimit.gov.it/index.php/it/?option=com\\_content&view=article&id=2004048](https://www.mimit.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=2004048).

### 1.6. La procedura informatica non mi consente di acquisire in modalità telematica le informazioni al Registro delle imprese. Cosa è necessario fare?

Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa proponente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro; **in caso contrario la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda.**

### 1.7. Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono dichiarare di non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di stato. Quali sono le deroghe previste dal Regolamento GBER?

Le imprese devono dichiarare al momento della presentazione della domanda di non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18, del *Regolamento GBER*. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera *b*) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

## 2. Programmi di investimento e spese ammissibili

### 2.1. Quali sono i programmi ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 2023?

Come stabilito dall'articolo 6 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, sono considerati ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti di cui all'Allegato n. 1 al decreto ministeriale, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente.

L'ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, specificati nell'Allegato n. 1 al decreto direttoriale 29 agosto 2023. A tal fine, sono valorizzati, tra l'altro, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi volti:

- a) al raggiungimento degli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- b) alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, attraverso l'applicazione di soluzioni comprese tra quelle di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 15 maggio 2023;
- c) alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese, con il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 15 maggio 2023, di un risparmio energetico, all'interno dell'unità produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 5 (cinque) per cento rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. Ai fini del conseguimento del risparmio energetico, il programma può prevedere l'adozione anche di una sola delle misure di cui all'allegato 3, **ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato ("Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici" e "Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo") che devono necessariamente concorrere con altre misure di efficientamento energetico previste dallo stesso allegato.** Pertanto, le misure individuate ai numeri 1 e 4, devono necessariamente concorrere con almeno una delle misure 2-3-5 di cui all'allegato 3. Infine, in caso di misure di efficientamento energetico previste per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire un risparmio energetico addizionale, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni.

### 2.2. È previsto un ambito territoriale specifico per la realizzazione dei programmi d'investimento ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 2023?

Sì, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera c) del decreto ministeriale, i programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

### **2.3. È prevista l'ammissibilità di spese inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma?**

No, tali spese non sono ammesse.

La predetta esclusione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera i) del decreto ministeriale 15 maggio 2023, non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo in siti, comunque nella disponibilità dell'impresa e ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, purché si tratti di impianti direttamente interconnessi all'utenza riferita a questi ultimi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge (10 chilometri) e ai quali non possono essere allacciate utenze diverse.

### **2.4. E' possibile presentare un programma volto alla "realizzazione di una nuova unità produttiva" su una unità produttiva già iscritta al Registro delle Imprese?**

Sì, purché l'impresa dimostri che l'unità produttiva, già iscritta al Registro delle Imprese, interessata dal programma non sia già oggetto di esercizio di attività economiche e non contribuisca pertanto al fatturato. A titolo di esempio, facciamo riferimento al programma proposto su una unità classificata come "magazzino", già iscritta al Registro delle Imprese ma ove non viene esercitata alcuna attività economica alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Fermo restando che le imprese sono tenute, entro 60 (sessanta giorni) dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo, a dimostrare l'avvenuta attivazione, per l'unità produttiva agevolata, del codice di attività economica (ATECO) a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera b) del decreto ministeriale 15 maggio 2023, il programma di investimento finalizzato alla realizzazione di una nuova unità produttiva non può essere volto agli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 2, lettera b), in quanto gli stessi devono riguardare un'unità produttiva già esistente.

### **2.5. Il programma di investimento può riguardare più sedi operative?**

Sì, solo nel caso in cui le sedi operative, localizzate nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), esercitino la stessa attività economica (Codice Ateco) a cui è finalizzato il programma di investimento, determinando, nel loro insieme, un'unica struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, così come previsto all'art. 1, comma 1, lettera r) del decreto ministeriale 15 maggio 2023.

Ciò premesso, come disposto dall'articolo 7, comma 5, lettera i) del predetto decreto ministeriale, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo può avvenire in siti, comunque nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda e ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo solo nel caso in cui si tratti di impianti direttamente interconnessi all'utenza riferita a questi ultimi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge e ai quali non possono essere allacciate utenze diverse.

In ultimo, deve essere rispettato quanto previsto all'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 15 maggio 2023, ovvero mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata.

## **2.6. Quali sono le caratteristiche specifiche dei programmi di investimento agevolabili con le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2023?**

Le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2023 sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall'Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027, come previsto all'art. 2, comma 2 del predetto decreto.

## **2.7. Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto 15 maggio 2023?**

Come previsto all'articolo 6, comma 6, lettera e), del decreto 15 maggio 2023, i programmi di investimento devono essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori.

## **2.8. Quali sono le disposizioni attuali relative al Codice unico di progetto (CUP)?**

A seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato in base a quanto disposto dall'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

## **2.9. Entro quali termini occorre ultimare il programma di investimento di cui al decreto 15 maggio 2023?**

Ai sensi del all'articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto ministeriale 15 maggio 2023, i programmi di investimento devono prevedere un termine di ultimazione non successivo a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, con possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

Si evidenzia che, come previsto all'art. 8, comma 7 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto al comma 2 del predetto articolo e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa ivi indicata, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 (cinque) punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni, previa verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto.

**2.10. Che cosa si intende nell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 15 maggio 2023 dove viene previsto che, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere relative a beni acquistati da "terzi che non hanno relazioni con l'acquirente"?**

La condizione che i beni siano acquisiti da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente è derivata da una specifica disposizione prevista in tal senso dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine la stessa Commissione ha specificato, negli orientamenti in materia di attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, che le parti coinvolte nell'acquisto devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio, 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti e questo sia nel caso in cui la partecipazione è detenuta dall'impresa beneficiaria nell'impresa fornitrice sia nel caso cui, invece, è il fornitore a detenere la partecipazione nell'impresa beneficiaria. Si evidenzia, infine, che tutte le indicazioni e condizioni di ammissibilità delle spese ammissibili sono riportate all'Allegato n. 3 al decreto direttoriale 29 agosto 2023.

**2.11. Sono ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa?**

No, non sono ammissibili, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai vincoli normativi e prescrizioni amministrative, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 15 maggio 2023.

**2.12. La realizzazione di opere murarie e assimilate rientra tra le spese ammissibili alle agevolazioni?**

Sì, sono ammissibili le spese che riguardano opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili purché, come stabilito dall'art.7, comma 1, lettera b) di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2023, siano strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento ammissibili.

Qualora siano presenti spese per opere murarie, si precisa che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa proponente è tenuta a presentare, oltre alla documentazione di cui all'art.3, comma 3, lettere da a) a g) del decreto direttoriale 29 agosto 2023, anche computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate redatto da un tecnico abilitato, recante, in calce, la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale. Il predetto computo metrico estimativo, oltre ad indicare le lavorazioni, le relative quantificazioni e la corrispettiva valorizzazione economica, deve riportare l'indicazione della sede dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

**2.13. L'acquisto di un immobile aziendale rientra tra le spese ammissibili alle agevolazioni?**

No. In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, lett. d), di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2023, non sono ammesse le spese per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati.

## 2.14. Sono ammissibili le spese per impianti necessari ad adeguare l'edificio alle caratteristiche di innovazione delle nuove soluzioni tecnologiche previste?

Le spese relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, sono da considerarsi ammissibili solo se strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti innovativi e con contenuto tecnologico elevato, non potendo, in ogni caso, riguardare la sola funzionalità degli edifici.

## 2.15. L'IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?

Le spese ammissibili, ai sensi di quanto disposto all'allegato 3 del decreto direttoriale 29 agosto 2023, devono essere considerate al netto dell'IVA, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario.

## 2.16. È possibile inserire nel programma di investimenti innovativi la realizzazione di un impianto fotovoltaico?

Sì, come disposto all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 15 maggio 2023, la realizzazione di impianti fotovoltaici costituisce una spesa ammissibile solo nel caso dei programmi che, prevedendo la realizzazione di investimenti innovativi, con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0 attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'Allegato n. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, **siano, altresì, volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, mediante le misure di cui all'Allegato n. 3 del predetto decreto**, con il conseguimento di un risparmio energetico, all'interno dell'unità produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 5 (cinque) per cento rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.

**Ai fini del conseguimento del risparmio energetico, il programma può prevedere l'adozione anche di una sola delle misure di cui all'Allegato n. 3, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato ("Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici" e "Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo") che devono necessariamente concorrere con altre misure di efficientamento energetico previste dallo stesso allegato.**

Si evidenzia che i programmi di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa sono ammissibili purché realizzati in unità produttive esistenti, così come previsto all'art. 6, comma 6, lettera b) del predetto decreto.

Pertanto, la realizzazione di un impianto fotovoltaico rientra in una delle misure di cui all'Allegato n. 3 ed in particolare nella misura n.4 "Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo", classificata tra le immobilizzazioni materiali, tipologia impianti ed ammissibile unitamente alle spese strettamente funzionali di cui all'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, a condizione che l'intervento programmato sia finalizzato alla produzione di energia per mero autoconsumo, rientrando in questa accezione anche lo scambio sul posto regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08, e a condizione che la predetta misura concorra con almeno una delle misure 2-3-5 di cui all'allegato 3.

Ai predetti fini, l'impresa proponente è tenuta a presentare in allegato alla documentazione di accesso indicata all'art. 3, comma 3, lettera i), punto 1 del decreto direttoriale 29 agosto 2023, la relazione resa nella forma di perizia giurata attestante la riconducibilità delle misure di efficientamento energetico previste dal

programma di investimento ad una o più delle misure individuate dall'Allegato n. 3 del decreto ministeriale e il risparmio energetico conseguibile all'interno dell'unità produttiva interessata attraverso le predette misure, rispetto ai consumi di energia primaria dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda, precisando se esse corrispondano o non corrispondano a misure di adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa ed evidenziando, in caso affermativo, i vincoli e le prescrizioni applicabili e il risparmio energetico addizionale rispetto ai medesimi.

Come disposto all'articolo 7, comma 5, lettera i) del decreto ministeriale 15 maggio 2023, le spese per ritenersi ammissibili devono essere inerenti a beni la cui installazione è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma, ad eccezione del caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo in siti, comunque nella disponibilità dell'impresa e ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, purché si tratti di impianti direttamente interconnessi all'utenza riferita a questi ultimi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge e ai quali non possono essere allacciate utenze diverse.

### **2.17. Sono ammissibili le spese per la diagnosi energetica?**

Si. Nell'ambito di progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, sono ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102), relativa all'unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della normativa di riferimento. In particolare, in applicazione della predetta previsione, la diagnosi energetica non costituisce spesa ammissibile per le imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Alle spese per la diagnosi energetica si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 15 maggio 2023.

### **2.18. Il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità è un requisito di accesso alle agevolazioni? È sempre necessario allegare tale documentazione al modulo di presentazione della domanda?**

Come previsto al comma 4 dell'articolo 3 di cui al decreto direttoriale 29 agosto 2023, il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, secondo periodo, e comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014, è un requisito di accesso alle agevolazioni solo per le imprese energivore e a prescindere dalla tipologia di programma presentato, costituendo un elemento di conformità giuridica, anche oggetto delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a.5) del citato decreto direttoriale.

Fermi restando le verifiche istruttorie e i controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese, tali imprese devono, tuttavia, allegare alla domanda di agevolazione la predetta documentazione solamente qualora intendano proporre un programma di miglioramento della sostenibilità energetica. Per le predette imprese, al fine del rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto, il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di un intervento di efficientamento diverso rispetto a quello che l'impresa realizza in adempimento dello stesso obbligo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014. Nel caso in cui l'impresa abbia adottato uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102/2014 (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati

all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, in luogo della diagnosi, la stessa impresa può presentare copia della certificazione di conformità al predetto sistema di gestione in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

## **2.19. È previsto un importo minimo di spese ammissibili?**

In base a quanto stabilito all'art. 6, comma 6 lettera d), del decreto ministeriale 15 maggio 2023, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, non inferiore al 70 (settanta) per cento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Si evidenzia che, per le società di capitali, il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione" dello schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile; per le imprese individuali e le società di persone, il valore del fatturato è dato dall'importo dei ricavi indicato nella dichiarazione dei redditi, così come disposto all'art. 3, comma 3, lettera a), punto 6 del decreto direttoriale 29 agosto 2023.

Ciò premesso, i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie ma, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni.

## **2.20. L'ammissibilità alla fase istruttoria delle domande presentate è subordinata alla valutazione preliminare della capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato?**

Si, nell'ambito della valutazione preliminare, l'Agenzia accerta la capacità dell'impresa proponente di restituire il finanziamento agevolato verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, sulla base dei dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi, come stabilito all'art. 9, comma 6 del decreto ministeriale 15 maggio 2023.

Si evidenzia che, ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, è valutata preliminarmente la capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

$$C_{flow} \geq C_{fa} / n$$

Si ricorda che il "C<sub>flow</sub>" indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni.

## **2.21. È vincolante il fornitore e la tipologia di beni di cui ho esibito il preventivo?**

Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché il cambio di fornitore, non devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia e sono valutate in fase di erogazione del contributo.

Le variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.

## **2.22. Cosa si intende per “adeguato preventivo di spesa”?**

Per “adeguato preventivo di spesa” si intende un preventivo dotato delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), del decreto direttoriale 29 agosto 2023, ossia di un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine, i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore, e l'attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto ministeriale 15 maggio 2023. I preventivi allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni, solo se riportanti gli elementi sopra descritti, potranno essere ritenuti adeguati dall'Agenzia e concorrere alla definizione del punteggio inerente all'indicatore riferito alla fattibilità tecnica del programma di investimento, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto ii del decreto direttoriale 29 agosto 2023. I preventivi contenenti conferma d'ordine o eventuali elementi contrattuali sottoscritti per accettazione costituiscono avvio del programma di investimento, che determina l'inammissibilità della domanda di agevolazione ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e), del decreto.

## **2.23. Quando è possibile riconoscere spese per servizi avanzati di consulenza specialistica?**

Sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese aventi ad oggetto servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all'Allegato n. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, nei limiti del 5 per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili di cui alle voci “macchinari, impianti e attrezzature” e “programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni”, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a) del predetto decreto.

## **2.24. Sono ammissibili programmi di investimento che non prevedono l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0?**

No, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento, come previsto all'art. 6, comma 6, lett. a) del decreto ministeriale 15 maggio 2023, devono prevedere spese riconducibili all'utilizzo di tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'Allegato n. 1 e l'ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma.

## **2.25. Quali sono le condizioni di ammissibilità delle spese sostenute per l'acquisizione dei beni attraverso la modalità del cosiddetto “Chiavi in mano”?**

I contratti “chiavi in mano” sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle seguenti indicazioni. Inoltre, dovrà essere specificato che:

- il contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà contenere l’esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; quindi, esso dovrà contenere una dichiarazione con la quale l’impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
- al contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
- il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell’impresa beneficiaria, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l’automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- per i contratti “chiavi in mano” l’impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica.

### **3. Agevolazioni concedibili**

#### **3.1. Qual è la forma delle agevolazioni concedibili ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 2023?**

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale) e 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER.

In particolare, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento e in funzione della dimensione di impresa:

- a) nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 (cinquanta) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 (venticinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
- b) nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 (quaranta) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 (trentacinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

Per le sole spese di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 15 maggio 2023 le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER.

#### **3.2. Cosa prevede il finanziamento agevolato e come si calcola?**

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 (sette) anni, come previsto dall’art. 8, comma 4 del decreto ministeriale.

Inoltre, ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensità massima prevista dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, si procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensità, a ridurre il contributo in conto impianti.

La percentuale nominale massima concedibile in forma di finanziamento agevolato è pari:

- al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili nel caso di imprese di micro e piccola dimensione;
- al 35 (trentacinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato nel caso di imprese di media dimensione.

#### 4. Cumulabilità

##### 4.1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2023 sono cumulabili con altri incentivi configurabili come aiuti di Stato?

No. Come disposto dal decreto ministeriale 15 maggio 2023 articolo 8, comma 9, le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in "de minimis" ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

##### 4.2. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2023 sono cumulabili con il "Credito di imposta per investimenti industria 4.0"?

Si. Le agevolazioni di cui al decreto 15 maggio 2023 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato (a titolo esemplificativo Credito d'imposta per investimenti 4.0.) a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo del bene.

##### 4.3. Le agevolazioni di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2023 sono cumulabili con la "Nuova Sabatini"? E con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?

No, in quanto le agevolazioni previste dal decreto ministeriale 15 maggio 2023, in base a quanto stabilisce l'articolo 8, comma 9 dello stesso, non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato (come, ad esempio, la Nuova Sabatini o il Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

## 5. Modalità e termini di presentazione delle domande

### 5.1. Quali sono le identità digitali funzionali all'accesso alla procedura informatica?

La domanda può essere compilata online dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023. Per compilare la domanda il soggetto proponente deve:

- essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Rappresentante legale o di un suo delegato;
- accedere alla piattaforma dedicata per compilare la domanda online e allegare la documentazione obbligatoria.

L'accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell'impresa proponente e la sezione dedicata sarà precompilata con i dati estratti dal sistema di autenticazione; nel caso in cui l'utente ha dichiarato di compilare la domanda come Delegato dell'impresa, la sezione dedicata sarà precompilata con i dati del Rappresentante legale estratti dal Registro delle Imprese se presenti.

Per concludere la compilazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale. Sono ammesse firme digitali sia in formato PAdES sia in formato CAdES.

### 5.2. Come funziona la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?

La procedura informatica di invio della domanda sarà disponibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito web dell'Agenzia a partire dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 ottobre 2023.

In tale fase, sono previste le seguenti attività:

- 1) accesso dell'impresa proponente alla procedura informatica;
- 2) inserimento, da parte dell'impresa proponente e ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, del "codice di predisposizione domanda" rilasciato al termine della procedura di compilazione;
- 3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immutabile, da parte della procedura informatica.

### 5.3. Quali dati occorre inserire nel modulo di domanda per definire la dimensione dell'impresa richiedente?

Premettendo che nella FAQ 1. 5 sono riportati gli elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa, secondo quanto stabilito dal decreto 18 aprile 2005, di seguito si forniscono le indicazioni necessarie per compilare la sezione del modulo di domanda dedicata alla dimensione dell'impresa richiedente:

- periodo di riferimento: indicare l'ultimo esercizio contabile che risulta, alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, chiuso e approvato ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'ultimo esercizio contabile per il quale è stata presentata l'ultima dichiarazione dei redditi;
- fatturato: indicare l'importo corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'importo dei ricavi desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- totale di bilancio: indicare il totale dell'attivo patrimoniale. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio la predetta informazione è desunta sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- occupati (ULA): indicare il dato riferibile ai dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati al soggetto proponente da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l'impresa richiedente.

### 5.4. È possibile presentare documenti redatti in lingua straniera?

I documenti a corredo degli allegati previsti dal decreto direttoriale 29 agosto 2023 per la presentazione della domanda di agevolazione, ove redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere presentati unitamente ad una traduzione in lingua italiana asseverata attestante la perfetta conformità tra testo originale e quello tradotto.

### 5.5. Quando è obbligatorio allegare la perizia giurata?

Le imprese sono tenute ad allegare la perizia giurata solo nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale decreto 15 maggio 2023, quale documentazione probatoria idonea alla definizione del punteggio inerente all'indicatore "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5 del decreto.

In particolare:

1. Per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa:
  - relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, contenente sia la quota percentuale di abbattimento dei consumi medi pregressi di energia primaria, sia le informazioni necessarie a verificare il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento, come previsto all'art. 3, comma 3, lettera i) punto 1 del decreto direttoriale 29 agosto 2023;
2. Per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea:
  - perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici”, come previsto al comma 3, lettera i) punto 2 dell'art. 3 di cui al decreto direttoriale 29 agosto 2023.

Le suddette relazioni possono essere presentate congiuntamente, qualora ricorrano entrambi gli elementi oggetto di attestazione, attraverso la redazione di un'unica perizia.

Si rammenta che, come da guida alla presentazione della domanda disponibile nella sezione “presenta la domanda”, non è possibile caricare in piattaforma due file con lo stesso nome. Nel caso in cui è necessario caricare più volte lo stesso documento, è necessario rinominarlo.

La perizia dovrà essere redatta secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web dell'Agenzia (<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/nuovi-investimenti-sostenibili-40>) e pubblicati, altresì, nel sito internet del Ministero ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)).

Si precisa che le relazioni tecniche non rese nella forma di perizia giurata non saranno considerate ammissibili all'attività istruttoria e, pertanto, non sarà riconosciuto alcun punteggio previsto dagli indicatori *ii* e *iii* del criterio “Sostenibilità ambientale del programma di investimento” per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa e/o che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea.

#### **5.6. Un'impresa che intende presentare un programma d'investimento volto a favorire la transizione verso il paradigma dell'economia circolare è tenuta ad allegare la perizia?**

No. Nel caso di programma d'investimento volto a favorire la transizione verso il paradigma dell'economia circolare, l'impresa è tenuta ad individuare la riconducibilità ad almeno una delle soluzioni tecnologiche di cui all'Allegato n. 2 del decreto 15 maggio 2023. La coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'Allegato n. 2 è valutata sulla base del piano d'investimento e dalla ulteriore documentazione prodotta in sede di domanda di agevolazione.

### **5.7. Quali informazioni deve contenere la relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata di cui all'art. 3, comma 3, lettera i.1) di cui al decreto direttoriale 29 agosto 2023?**

Si chiarisce che, la relazione tecnica del programma di investimento, redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata di cui all'art. 3, comma 3, lettera i.1) del decreto direttoriale 29 agosto 2023, deve attestare la riconducibilità delle misure di efficientamento energetico previste dal programma di investimento ad una o più delle misure individuate dall'Allegato n. 3 del decreto 15 maggio 2023 e la quota percentuale di risparmio energetico, non inferiore al 5 (cinque) per cento, conseguibile all'interno dell'unità produttiva interessata attraverso le predette misure, rispetto ai consumi di energia primaria dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda, precisando se esse corrispondano o non corrispondono a misure di adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa ed evidenziando, in caso affermativo, i vincoli e le prescrizioni applicabili e il risparmio energetico addizionale rispetto ai medesimi.

### **5.8. Quali certificazioni devono essere allegare al momento della presentazione della domanda?**

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda, l'impresa proponente ha dichiarato di aver aderito ad un sistema di gestione ambientale ovvero essere in possesso di una certificazione ambientale di prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, è tenuta a presentare copia delle suddette certificazioni ambientali e di efficientamento energetico possedute, utili all'attribuzione del punteggio previsto dall'indicatore *iv* del criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'Allegato n. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, accompagnata dalla dichiarazione di impegno, da parte dell'impresa proponente, al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data. A tali fini l'Agenzia, attribuendo il punteggio una sola volta in caso di possesso di più certificazioni, prenderà in considerazione le certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e le certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad esempio Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Inoltre, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, se l'impresa ha dichiarato di possedere la certificazione della parità di genere, è tenuta a presentarne copia posseduta alla data di presentazione della domanda e conseguita almeno a decorrere dal 31 dicembre 2022 di cui all'art. 3, comma 3, lettere a.3) del decreto direttoriale 29 agosto 2023. Per le imprese proponenti in possesso di tale certificazione, l'Agenzia attribuisce una maggiorazione del punteggio complessivo pari a 3 (tre) punti.

L'attribuzione di tali punteggi avviene nel corso delle attività istruttorie delle domande di agevolazione e non concorre alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 5.

### **5.9. Quali sono i soggetti sottoposti alla verifica antimafia?**

Tutti i soggetti secondo quanto previsto all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni. Si specifica che, per procedere con la verifica, vi deve essere corrispondenza tra i soggetti indicati nella DSAN\_mod\_A\_antimafia e risultanti al Registro delle Imprese. Per

una più puntuale compilazione, si rimanda allo “Schema controlli antimafia familiari conviventi” presente nella Modulistica e scaricabile dal seguente link:

<https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/investimenti-sostenibili-40---seconda-edizione/modulistica.zip?la=it-it&hash=D7C398FEF5FABF4A8090B11C32C4E989CC59A018>

#### **5.10. Come compilare le tabelle del piano di investimento?**

Il piano di investimento prevede la compilazione di due tabelle “Dettagli del Piano di investimento” e “Pianificazione temporale degli investimenti e di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori”.

La tabella “Dettagli del Piano di investimento”, si compone delle seguenti sezioni da compilare: l’elenco dei beni, la relativa Tecnologia abilitante al piano Transizione 4.0 di riferimento di cui all’Allegato n. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, l’eventuale soluzione tecnologica per l’economia circolare di riferimento di cui all’Allegato n. 2 del predetto decreto, l’eventuale misura atta a migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa di cui all’Allegato n. 3 del predetto decreto, le categorie di spesa, gli eventuali dati dei preventivi di spesa e dei relativi fornitori e gli importi delle voci di spesa previste.

Si evidenzia che tutti i dati e le informazioni ivi indicati devono coincidere con quelle riportate nella domanda di agevolazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a), punto 6 del decreto direttoriale 29 agosto 2023;

La tabella “Pianificazione temporale degli investimenti e di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori”, si compone, invece, delle seguenti voci da compilare: l’elenco dei beni e la relativa categoria di spesa, gli anni di realizzazione del programma di investimento ed il relativo importo della spesa per ciascun anno e, infine, lo stato di avanzamento lavori per ogni singola voce di spesa ( data/date di richiesta dello stato avanzamento lavori e richiesta di erogazione a saldo, con le relative percentuali).